

REGOLAMENTO GENERALE A.N.P.AS.
Approvato dal Consiglio nazionale del 24 novembre 2012
Modificato dal Consiglio nazionale del 21 giugno 2014

Articolo 1
FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento attua le norme dello Statuto sociale dell'A.N.P.AS. del 20.04.1997, approvato con D.M. 10/02/99, modificato dal 49° Congresso Nazionale 2005, dal 50° nel 2008 e dal 51° nel 2011 ed approvato dalla Prefettura di Firenze in data 31 maggio 2006, 9 marzo 2009 e 9 luglio 2012

Articolo 2
SEDI SECONDARIE E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Il Consiglio Nazionale può istituire sedi secondarie ed uffici di rappresentanza laddove l'assenza di Associate non consenta forme di organizzazione locale previste dallo Statuto dell'A.N.P.AS. ovvero ritenga che situazioni particolari lo suggeriscano.

In tali casi la sede o l'ufficio è affidata/o a persona scelta dal Consiglio Nazionale, che opera alle dirette dipendenze della Presidenza ed ha il compito di mantenere i rapporti tra A.N.P.AS. ed altre istituzioni.

Articolo 3

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 ultimo comma e dall'art.18 lettera g) dello Statuto, il Consiglio Nazionale emana apposito regolamento sulla disciplina del simbolo associativo.

Articolo 4
STRUMENTI

Il Consiglio Nazionale persegue gli scopi di cui all'art. 3 dello statuto mediante:

- a) la determinazione dei piani di lavoro attuativi dei deliberati congressuali;
- b) l'attribuzione a singoli membri di specifici incarichi di attività;
- c) la promozione e l'istituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro, per lo studio di argomenti specifici o per l'organizzazione di attività di interesse comune.
- d) la realizzazione di conferenze di organizzazione;
- e) l'organizzazione di incontri tra le associate, per favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di nuove sperimentazioni;
- f) la predisposizione di strumenti atti a favorire lo sviluppo associativo;
- g) l'organizzazione della partecipazione delle associate alle iniziative del volontariato internazionale, stabilendo i necessari rapporti con organizzazioni di altri paesi ed aderendo ad eventuali organismi di rappresentanza;
- h) l'avvio di forme di collaborazione con altri Enti finalizzate alla realizzazione degli scopi statuari
- i) la promozione di progetti di cooperazione internazionale rivolti ai minori, finalizzati anche alle adozioni internazionali

Articolo 5
STRUTTURA

Per la costituzione di un Comitato Regionale devono essere presenti sul territorio della Regione interessata almeno 3 Associate all'A.N.P.AS.. Il requisito può essere derogato dal Consiglio Nazionale, valutando caso per caso specifiche situazioni ambientali.

La costituzione dei Comitati Regionali o, laddove non ne ricorrano le condizioni, Interregionali può essere promossa dal Consiglio Nazionale che ne approva lo Statuto.

Con le stesse modalità il Consiglio Nazionale, nelle Regioni in cui sono costituiti Comitati Interregionali può promuovere lo scioglimento o la modifica del Comitato Interregionale interessato, congiuntamente alla costituzione di nuovi Comitati Regionali.

Articolo 6 **CONTROLLO SUI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI**

Il Consiglio Nazionale esercita il controllo sui Comitati Regionali e Interregionali vigilando sulla loro attività anche ai fini della verifica dell'esecuzione dei deliberati nazionali.

Il Consiglio Nazionale, inoltre, vigila sulle attività dei Comitati Regionali e Interregionali delegando a ciò, ove ritenuto opportuno, uno o più dei propri componenti, i quali possono effettuare ispezioni, inchieste e audizioni e riferire sugli esiti.

Articolo 7 **TESSERA NAZIONALE**

La tessera nazionale annuale numerata prevista all'art. 8 dello Statuto viene rilasciata ai soci delle Associate all'A.N.P.A.S. previo pagamento della quota prevista dal Consiglio Nazionale entro i termini di sottoscrizione.

Di tali tessere viene tenuto elenco nominativo.

Articolo 8 **CIRCOLI DELLE ASSOCIATE**

Sulla base di quanto previsto dall'art. 8 terzo comma dello Statuto, il Consiglio Nazionale emana apposito Regolamento nazionale dei Circoli Anpas

Articolo 9 **REQUISITI DELLE ASSOCIATE**

Per potersi associare all'A.N.P.A.S. l'Associazione od Organizzazione interessata deve essere attiva ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 dello Statuto da almeno 1 anno.

Articolo 10 **ADESIONE AD ENTI INTERASSOCIATIVI**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, ultimo comma, dello Statuto nazionale i requisiti di autonomia giuridica, da valutare in sede di esame della domanda di ammissione, sono costituiti essenzialmente dall'esistenza di uno statuto deliberato dai soci della richiedente, dal potere di deliberare lo scioglimento dell'associazione, dal potere di eleggere i propri organi direttivi compresi quelli che la rappresentano nei rapporti con i terzi, dalla responsabilità patrimoniale dell'associazione nei confronti dei soci e dei terzi. Nel deliberare sulla domanda di ammissione si tiene conto anche dei possibili conflitti organizzativi che possano nascere dall'appartenenza ai due enti interassociativi.

Le associate possono aderire ad enti interassociativi purché le loro finalità non siano in contrasto con quelle di A.N.P.A.S.

Le associate che intendono aderire ad enti interassociativi ne danno comunicazione previa, corredata dello statuto dell'ente, alla Direzione Nazionale per il tramite del Comitato Regionale che può esprimere il proprio parere entro 30 giorni.

Decorsa tale scadenza la Direzione Nazionale ha altri 30 gg di tempo per esprimere – per il tramite del Comitato Regionale - all'associata le proprie valutazioni in merito ad un eventuale diniego allorché ritenesse; vi fossero degli impedimenti, in caso contrario il silenzio equivale all'assenso.

Le associate Anpas già appartenenti ad enti interassociativi ne danno comunicazione alla Direzione Nazionale per il tramite del Comitato Regionale a cui trasmettono, oltre allo statuto dell'ente, copia della domanda e del provvedimento di accoglimento, al fine della verifica di compatibilità prevista dal presente Regolamento.

Entro sei mesi dall'approvazione da parte del Consiglio Nazionale del presente Regolamento, la Direzione Nazionale provvede ad effettuare una ricognizione fra le associate sullo stato di adesione ad enti interassociativi al fine della istituzione di un albo nazionale.

Verranno inoltre identificati dalla Direzione Nazionale quegli enti interassociativi per l'adesione ai quali sarà necessaria solo una comunicazione da parte delle associate.

Articolo 11

AMMISSIONI DI NUOVI SOCI

L'Associazione od Organizzazione che chiede l'ammissione all'A.N.P.A.S. trasmette al Comitato Regionale o Interregionale competente per territorio domanda di ammissione allegando ad essa i seguenti documenti (in duplice copia):

- a) Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo. Lo Statuto deve avere i caratteri della democraticità ed essere coerente nelle sue linee generali con le indicazioni dello Statuto tipo dell'Anpas nazionale
- b) Regolamento (i) interno (i), ove esistenti
- c) Certificato di iscrizione, ove sussistente, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
- d) Altri documenti utili a precisare la natura giuridica dell'Associazione qualora questa abbia personalità giuridica.
- e) Relazione attestante le caratteristiche e l'attività dell'Associazione od Organizzazione:
Attività svolte e servizi effettuati
Metodi e programmi per la formazione dei volontari
Disponibilità o meno dei collegamenti radio
Eventuali convenzioni o accordi con enti pubblici o privati
Eventuali rimborsi/tariffe effettuate per le prestazioni
- f) Eventuali autorizzazioni rilasciate da organi locali per la gestione di servizi
- g) Elenco delle cariche sociali
- h) Copia del verbale con il quale l'organo associativo statutariamente competente ha deliberato la domanda di ammissione.
- i) Copia del libro dei soci volontari e dei soci sostenitori iscritti all'Associazione, certificato dal Presidente dell'Associazione, nel rispetto della normativa della privacy, possibilmente su supporto informatico
- j) Copia del Bilancio consuntivo e preventivo (tranne per Associazioni ammesse in deroga al requisito temporale che dovranno presentarla al termine del primo anno di attività)
- k) Copia dell'ultima relazione annuale sull'attività inviata in Regione / Provincia per le Associazioni iscritte al Registro regionale Legge 266/91
- l) Fotocopie Polizze RC Diversi e infortuni / malattie
- m) Questionario su risorse umane e mezzi predisposto da Anpas
- n) Nell'ipotesi di adesione ad enti interassociativi copia della domanda, del provvedimento di accoglimento e dello statuto dell'ente.

Deve essere convocata un'Assemblea dell'Associazione alla presenza di un rappresentante di A.N.P.A.S. per dibattere il tema dell'adesione ad A.N.P.A.S., gli scopi della stessa e altri temi di interesse comune. La convocazione dovrà essere fatta in data concordata tra l'Associazione e il Comitato Regionale A.N.P.A.S..

La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione od Organizzazione.

Dai documenti presentati deve risultare con chiarezza che l'Associazione od Organizzazione richiedente possiede i requisiti richiesti dallo Statuto A.N.P.A.S..

Il Comitato Regionale o Interregionale, entro sei mesi, effettuate le opportune indagini, trasmette la domanda di ammissione dell'Associazione od Organizzazione al Consiglio Nazionale con il proprio parere motivato e

vincolante. Il Comitato Regionale allega alla domanda la scheda della Associazione predisposta da A.N.P.A.S..

In caso di mancato rispetto del termine dei sei mesi, il Consiglio Nazionale può procedere senza parere del Comitato Regionale.

Il Consiglio Nazionale delibera sull'ammissione nella prima seduta successiva al ricevimento della proposta

In deroga al requisito temporale di cui al precedente articolo 9, il Comitato Regionale può trasmettere la domanda di ammissione con il proprio parere motivato al Consiglio Nazionale, non appena effettuate le indagini sul possesso dei requisiti richiesti quando, anche alternativamente:

1. La costituzione dell'Associazione sia stata promossa dal Comitato Regionale, ovvero, nelle aree prive di Comitato Regionale o per strutture di interesse nazionale, dal Consiglio Nazionale.

Le Associazioni così ammesse devono essere assistite durante il primo anno di attività dall'organismo proponente;

L'Associazione già sezione operativa di una associata A.N.P.A.S. in accordo con il Comitato Regionale si sia costituita come Associazione autonoma.

Articolo 12

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI IN ASSENZA DI COMITATI REGIONALI O INTERREGIONALI

Ove l'Associazione od Organizzazione che intenda aderire all'A.N.P.A.S. abbia la propria sede in una Regione in cui non sia costituito alcun Comitato Regionale o Interregionale, la domanda con i relativi documenti è inviata alla Direzione Nazionale che incarica un Comitato Regionale o Interregionale territorialmente vicino il quale provvede agli adempimenti di cui all'articolo precedente quale Comitato competente.

In attuazione dell'art.3 dello Statuto la Direzione Nazionale può promuovere, anche mediante il solo intervento degli organi nazionali, la costituzione di Associazioni od Organizzazioni in aree ove non vi siano Associate.

Articolo 13

DOVERI DELLE ASSOCIATE

In attuazione dei doveri indicati nell'art. 11 dello Statuto, le Associate all'A.N.P.A.S.:

- a) partecipano alle iniziative organizzate dall'A.N.P.A.S. e dai suoi organi territoriali;
- b) comunicano al Presidente Nazionale ed al Comitato Regionale o Interregionale competente le iniziative e le manifestazioni organizzate di particolare rilievo;
- c) comunicano al Comitato Regionale o Interregionale competente ed al Presidente Nazionale, le modifiche delle cariche associative e le variazioni di struttura ed organizzazione, con relativa documentazione. Comunicano altresì, entro 60 gg. dalla variazione, al Comitato Regionale o Interregionale competente le eventuali modifiche statutarie, che successivamente verranno da questo trasmesse al Presidente Nazionale;
- d) comunicano annualmente al Presidente Nazionale ed al Comitato Regionale o Interregionale competente il numero e il nominativo dei soci sostenitori e volontari iscritti negli appositi registri trasmettendo i relativi elenchi per via telematica o su apposito supporto informatico, nel rispetto della normativa della privacy. L'elenco dovrà riportare i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo mail.
- e) trasmettono, su richiesta del Comitato Regionale o Interregionale competente, il Bilancio consuntivo e preventivo entro 30 gg dalla sua approvazione preferibilmente per via telematica o su apposito supporto informatico.
- f) comunicano l'adesione ad enti interassociativi al fine dell'applicazione di quanto previsto all'art.10 del presente Regolamento.

Articolo 14

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTE TESSERAMENTO

1. Le Associate devono versare la propria quota associativa annuale al Comitato Regionale o Interregionale competente, che provvede a trasmettere l'ammontare del contributo obbligatorio stabilito dal Consiglio Nazionale alla Direzione Nazionale.
2. Le Associazioni od Organizzazioni ubicate in Regioni ove non sia costituito il Comitato Regionale o Interregionale inviano la propria quota direttamente alla Direzione Nazionale.
3. I tempi per detti versamenti vengono deliberati dal Consiglio Nazionale.
4. Le Associate devono altresì versare direttamente all'A.N.P.A.S. nazionale l'importo delle tessere nazionali di cui all'art. 8 dello Statuto secondo i termini deliberati dal Consiglio Nazionale e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso si applicano gli articoli 22 terzo comma e 32, quinto comma del presente Regolamento.

Articolo 15

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA PER ESCLUSIONE E MOROSITÀ

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art.12 dello Statuto per l'esclusione di una Associata, il Comitato Regionale o Interregionale territorialmente competente, esperita la procedura di cui all'art.13 dello Statuto, trasmette gli atti alla Direzione Nazionale, proponendo l'esclusione dell'Associata.

La Direzione Nazionale può disporre la sospensione cautelare dell'Associata fissando un termine per la presentazione di una memoria difensiva. Scaduto tale termine la proposta viene portata all'esame del Consiglio Nazionale.

In caso di morosità dell'Associata nel versamento del contributo obbligatorio, il Comitato Regionale o Interregionale competente entro 60 gg. deve dare comunicazione a mezzo raccomandata al Presidente Nazionale che procede entro 8 gg. alla diffida.

Trascorsi inutilmente i 30 gg. previsti il Presidente sottopone al Consiglio Nazionale la proposta di esclusione.

Articolo 16

COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE PER MOROSITÀ ED ESCLUSIONE

Delle deliberazioni di perdita della qualità di aderente per morosità o esclusione viene data comunicazione con lettera raccomandata, entro 15 gg. dall'adozione, all'Associata interessata ed al Comitato Regionale o Interregionale competente.

Articolo 17

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE PER RECESSO

La perdita della qualità di aderente di un'Associata per recesso, dopo la presa d'atto del Consiglio Nazionale, viene immediatamente comunicata alla Associata interessata ed al Comitato Regionale o Interregionale competente.

La dichiarazione di recesso di una Associata - di cui all'art. 12 dello Statuto nazionale - non può essere accolta nel caso in cui sia già stato avviato nei confronti della stessa il procedimento di perdita della qualità di associata per morosità o esclusione. Nella delibera del Consiglio nazionale potrà essere eventualmente indicata la manifestata volontà dell'Associata di recedere da Anpas

Articolo 18

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE PER CESSATA ATTIVITÀ E PER SCIOGLIMENTO

Qualora i Comitati Regionali o Interregionali accertino che l'Associata abbia cessato l'attività statutaria per un periodo superiore ad un anno, oppure che sia stata formalmente sciolta, presentano proposta documentata al Consiglio Nazionale il quale delibera la perdita della qualità di Associata.

Di tale provvedimento il Presidente Nazionale dà immediata comunicazione al Comitato Regionale o Interregionale competente e, ove ancora formalmente costituita, all'Associata interessata.

Articolo 19 **RICORSO AL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI**

Contro i provvedimenti del Consiglio Nazionale che determinano la perdita della qualità di aderente, l'Associata interessata può ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione relativa, pena l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 20 **AFFILIATE**

Possono aderire ad A.N.P.AS. quali affiliate le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, dello Statuto nazionale.

Per essere affiliate ad A.N.P.AS., le organizzazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti da almeno un anno, salvo che sia dimostrato che esse traggono origine da organizzazioni socie di A.N.P.AS. a pieno titolo o negli altri casi di deroga al requisito temporale previsti per le associate all'art.11 del presente Regolamento.

Le organizzazioni – che svolgono attività di rilevanza nazionale o internazionale – vengono ammesse ad A.N.P.AS. con delibera del Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale.

Se l'organizzazione svolge attività di rilevanza regionale o locale la domanda di ammissione viene inviata alla Direzione Nazionale per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio il quale esprime altresì il proprio parere in merito.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia statuto e atto costitutivo;
- b) relazione sulla attività dell'Organizzazione;
- c) certificato di iscrizione allo specifico registro previsto per legge secondo la natura dell'organizzazione (ad esempio: APS, Cooperativa sociale, SOMS, Fondazione, ecc.)
- d) elenco delle cariche sociali;
- e) copia del verbale con il quale l'organo associativo competente ha deliberato la domanda di ammissione;
- f) questionario su risorse umane e mezzi predisposto da A.N.P.AS..

Si applicano, in quanto compatibili, i comma 2,3,4 dell'articolo 11 del presente Regolamento Generale.

Le affiliate devono versare una quota di adesione nazionale determinata annualmente dal Consiglio Nazionale.

Le affiliate sono invitate, con diritto di parola, alla Assemblea ed al Congresso nazionali ed alle Assemblee dei Comitati Regionali dove le stesse svolgono la loro attività.

Perdita della qualità di affiliata

La perdita della qualità di affiliata è regolata dalle norme che disciplinano la perdita di qualità di associata in quanto applicabili.

Articolo 21

PATRIMONIO

La Direzione Nazionale svolge tutte le attività inerenti alla gestione e all'amministrazione del patrimonio dell'A.N.P.AS. nazionale. Il Consiglio Nazionale delibera l'accettazione di lasciti, legati, donazioni effettuati a favore dell'A.N.P.AS. nazionale. Delibera altresì l'alienazione di beni mobili ed immobili di proprietà di A.N.P.AS. nazionale.

Articolo 22

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE

Le Associate nominano con delibera consigliare il delegato tra i propri soci.

Non possono nominare delegati le Associazioni od Organizzazioni che siano state sospese ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti.

Non possono altresì nominare delegati le Associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'art.8 Statuto per l'anno precedente. Le Associazioni ammesse nell'anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.

Le Assemblee regionali eleggono, in prossimità del Congresso Nazionale, i delegati spettanti, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto.

I nominativi dei delegati completi di dati anagrafici vanno comunicati al Presidente Nazionale entro 20 gg. dal Congresso.

Articolo 23

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è convocato dal Consiglio Nazionale con raccomandata, inviata 90 gg. prima dalla data fissata, alle Associate e per conoscenza ai Comitati Regionali e Interregionali.

In caso di convocazione su richiesta dei Comitati Regionali o Interregionali, la richiesta deve pervenire con unica lettera raccomandata, sottoscritta dai Presidenti di tali Comitati, con allegate le rispettive deliberazioni dei Consigli Regionali relative alla richiesta; il Consiglio Nazionale prende atto prontamente della richiesta della convocazione per poter tenere i lavori del Congresso entro e non oltre quattro mesi.

La convocazione indica: sede, data, ora di inizio dei lavori, ordine del giorno.

Il Presidente Nazionale comunica ai Comitati Regionali e Interregionali e, ove non costituiti, alle Associate presenti sul territorio regionale, il numero dei componenti del Consiglio Nazionale da eleggere, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Articolo 24

SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE

All'inizio dei propri lavori il Congresso Nazionale elegge tra i delegati:

- a) il presidente, due vicepresidenti ed un segretario;
- b) la commissione elettorale, determinandone preventivamente i criteri di composizione;
- c) gli scrutatori per le votazioni palesi e almeno tre per le votazioni segrete;
- d) le eventuali commissioni utili per il buon andamento dei lavori congressuali.

Il Congresso inoltre stabilisce l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni per scheda.

Le riunioni del Congresso Nazionale sono pubbliche ed è facoltà del Presidente di dare la parola a chi ne faccia motivata richiesta.

Articolo 25 **COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione Elettorale – eletta dal Congresso nazionale fra i delegati – si insedia durante lavori congressuali in tempo utile per predisporre le liste ai fini delle votazioni per il rinnovo degli organismi nazionali.

Nomina nel proprio seno un Presidente ed un Segretario.

La Commissione Elettorale riceve dal Presidente Nazionale le candidature per l'elezione degli organi nazionali, verifica l'eleggibilità dei candidati e predispose le liste

La Commissione elettorale predispose il materiale per le operazioni di voto congiuntamente agli scrutatori. In caso di votazione elettronica il materiale viene predisposto secondo quanto previsto dal regolamento per le votazioni.

La Commissione elettorale dirime le eventuali controversie interpretative che insorgono durante le operazioni elettorali

La Commissione Elettorale al termine dei lavori redige un verbale da consegnare alla Presidenza del Congresso.

Articolo 26 **COMMISSIONE VERIFICA POTERI**

Per la partecipazione al Congresso i delegati devono accreditarsi presso la Commissione Verifica Poteri, nominata dalla Direzione Nazionale, che si insedia prima dell'inizio dei lavori congressuali nell'orario stabilito dalla Direzione Nazionale e nomina nel proprio seno il Presidente e il Segretario.

La Commissione Verifica Poteri conclude i propri lavori entro l'orario di chiusura stabilito dalla Direzione Nazionale e ratificato dal Congresso Nazionale

La Commissione Verifica Poteri riceve dalla Segreteria A.N.P.AS. l'elenco dei delegati nominati dalle rispettive associate e dalle Assemblee regionali e trasmessi alla Presidenza nazionale. Il termine ultimo entro il quale i delegati dovranno accreditarsi presso la Commissione Verifica dei Poteri sarà quello di chiusura dei lavori della Commissione stessa.

La Commissione Verifica Poteri riceve inoltre dalla Segreteria A.N.P.AS. le tessere di delegato numerate progressivamente ed un pari numero di certificati elettorali.

La Commissione Verifica Poteri rifiuterà l'accreditamento ai delegati nominati dalle associate che si trovano nei casi di cui all'art.22 e terzo, secondo comma del Regolamento generale. All'uopo la Commissione riceverà dalla Direzione Nazionale A.N.P.AS. un elenco contenente l'indicazione delle associate non in regola.

Il delegato presenta alla Commissione Verifica Poteri il foglio delega e riceve da questa una tessera di delegato numerata da utilizzare nelle operazioni congressuali di voto palese. Riceve altresì il certificato elettorale (riportante il nominativo del delegato) che, insieme alla tessera di delegato, dovrà essere utilizzato per le operazioni di voto segreto al seggio. La tessera di delegato ed il certificato elettorale devono riportare lo stesso numero.

La Commissione Verifica Poteri adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Al termine dei lavori la Commissione Verifica Poteri redige un verbale da consegnare alla Presidenza del Congresso.

Articolo 27

VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese che può essere fatto per appello nominale a discrezione del Presidente del Congresso o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei delegati. Quando le votazioni riguardano le elezioni delle cariche sociali o singole persone, il Congresso adotta il voto per scheda. Dei lavori del Congresso Nazionale viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 28

CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI NAZIONALI

Per l'elezione degli Organi Nazionali in sede di Congresso Nazionale i Comitati Regionali e Interregionali, secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, presentano candidature complete di dati anagrafici, inoltrandole per iscritto al Presidente Nazionale almeno 5 gg. prima della data fissata per lo svolgimento del Congresso, nei seguenti termini:

- a) per l'elezione del Consiglio Nazionale fino ai tre decimi dei Consiglieri da eleggere;
- b) per l'elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri fino a due candidature.

Articolo 29

ELEZIONE DEGLI ORGANI NAZIONALI

I delegati al Congresso Nazionale esprimono il voto per l'elezione degli Organi Nazionali secondo le seguenti modalità:

- a) per il Consiglio Nazionale, con preferenze limitate a un terzo dei componenti da eleggere;
- b) per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e per quello dei Probiviri con preferenze limitate a due.

Sono eletti nel Consiglio Nazionale i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili. Gli altri candidati formano la graduatoria dei non eletti in ordine decrescente, in base ai voti ottenuti.

Sono eletti membri effettivi del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori i primi tre della graduatoria, mentre il quarto ed il quinto di detta graduatoria risultano eletti membri supplenti.

Sono eletti membri del Collegio Nazionale dei Probiviri i primi cinque della relativa graduatoria. Per l'elezione delle cariche sociali, in caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.

In caso di vacanza comunque determinatasi di uno o più posti delle cariche sociali nazionali, subentra nella carica il candidato non eletto che segue nella relativa graduatoria.

Articolo 30

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Il voto segreto è espresso su scheda. La scheda riporta esclusivamente la dicitura dell'elezione per la quale è utilizzata e l'elenco delle candidature in ordine alfabetico. L'espressione di voto per un numero di candidati superiore a quello consentito rende nulla la scheda. L'organizzazione del seggio elettorale deve garantire spazi per l'espressione e la segretezza del voto.

Qualora lo ritenga opportuno, il Congresso può deliberare il ricorso a diverse forme di espressione del voto segreto.

Gli scrutatori nominano un presidente ed un segretario per la redazione del verbale di scrutinio, contenente le graduatorie, che deve essere consegnato alla Presidenza del Congresso per la proclamazione degli eletti.

Articolo 31

CONSIGLIERI NAZIONALI ELETTI DALLE ASSEMBLEE REGIONALI

I nominativi dei componenti del Consiglio Nazionale eletti dalle rispettive Assemblee Regionali prima dello svolgimento del Congresso Nazionale ed i loro dati anagrafici sono comunicati al Presidente Nazionale entro 5 gg. dalla data prevista per l'inizio del Congresso.

Articolo 32

ASSEMBLEA NAZIONALE: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale si applicano, ove siano compatibili, le norme previste dal presente regolamento per il Congresso Nazionale.

L'Assemblea è convocata con lettera ordinaria e pubblicazione sul sito web A.N.P.AS. almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

I nominativi dei delegati devono essere comunicati al Presidente Nazionale almeno 3 gg. prima della data fissata per l'assemblea.

Non possono nominare delegati le Associazioni od Organizzazioni che siano state sospese ai sensi dell'art.15 del presente Regolamento o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti.

Non possono altresì nominare delegati le Associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'art.8 Statuto per l'anno precedente. Le associazioni ammesse nell'anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.

All'inizio dei propri lavori l'Assemblea nazionale elegge tra i delegati:

- a) il presidente ed un segretario;
- b) gli scrutatori per le votazioni;

L'Assemblea ratifica, su proposta della Direzione, l'orario di chiusura della Commissione Verifica Poteri.

Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche ed è facoltà del Presidente di dare la parola a chi ne faccia motivata richiesta.

Art. 33

PAST PRESIDENT

I soci di una associata aderente ad A.N.P.AS. che abbiano ricoperto la carica di Presidente Nazionale partecipano al Consiglio Nazionale senza diritto di voto sempre che non ne facciano parte quali componenti effettivi

Articolo 34

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Il Presidente Nazionale, legale rappresentante dell'A.N.P.AS., agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità giudiziaria previa autorizzazione della Direzione Nazionale.

Articolo 35

BILANCI

La Direzione Nazionale redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea Nazionale per l'approvazione.

Articolo 36

Per l'attuazione dei punti f) art. 21 e ultimo comma art. 32 dello Statuto, allo scopo di mettere tempestivamente a conoscenza i rispettivi organi, le strutture tecniche nazionali e regionali procedono allo scambio di informazioni sui fabbisogni finanziari dei rispettivi organi di appartenenza entro il mese di settembre di ogni anno. La Direzione Nazionale e le Direzioni Regionali impartiscono ai loro uffici, a tale scopo, le opportune disposizioni.

Articolo 37

BILANCI E RELAZIONI DI ATTIVITÀ DEL LIVELLO REGIONALE

Le Assemblee Regionali ed Interregionali hanno l'obbligo di trasmettere ogni anno il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione nonché il bilancio preventivo, al Presidente Nazionale entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 luglio.

Articolo 38

RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANISMI PROVINCIALI E/O DI ZONA NEL CONSIGLIO REGIONALE

In applicazione dell'articolo 30, secondo comma, dello Statuto nazionale, gli statuti dei Comitati Regionali possono prevedere la rappresentanza di un Consigliere regionale per ogni organismo provinciale e/o di zona costituito ai sensi dell'articolo 26, primo comma, dello Statuto nazionale.

Al fine di garantire in Consiglio Regionale una rappresentanza territoriale uniforme, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla costituzione degli organismi provinciali e/o di zona in tutto il territorio regionale dove siano presenti Associate.

I Comitati Regionali possono costituire gli organismi provinciali e/o di zona dopo un'attenta valutazione delle necessità, esigenze ed interessi delle Associazioni che operano in un determinato territorio; ovvero dopo avere constatato che le stesse Associazioni manifestano l'esigenza di una rappresentanza territoriale unica.

Per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio Regionale ciascuna Associazione può proporre al Presidente Regionale, tramite l'organismo provinciale e/o di zona se costituiti, le candidature al Consiglio Regionale nel numero stabilito.

Laddove lo Statuto regionale lo preveda, l'Assemblea Regionale delibera un proprio Regolamento elettorale che garantisca la rappresentanza degli organismi provinciali e/o di zona qualora costituiti.

Nella determinazione del numero di Consiglieri regionali da eleggere si applica il secondo comma dell'articolo 30 dello Statuto nazionale.

Articolo 39

DECADENZA

La decadenza dalla carica di Consigliere Nazionale, per i motivi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 35 dello Statuto, è disposta con delibera del Consiglio Nazionale e comunicata con lettera raccomandata AR al destinatario del provvedimento.

Il procedimento di decadenza per i motivi di cui al terzo comma dell'articolo 35 Statuto può essere attivato dalla Direzione Nazionale su decisione della stessa Direzione, ovvero su richiesta rivolta alla Direzione Nazionale da un Comitato Regionale o da 1/3 (un terzo) di Consiglieri Nazionali, a seguito di segnalazioni da chiunque provenienti.

La Direzione avvia il procedimento, valutata la sussistenza degli elementi di non palese infondatezza, formula la contestazione specifica dell'addebito indicando gli elementi in base ai quali esso viene formulato.

La Direzione invia la contestazione al destinatario e lo invita a trasmettere una memoria difensiva, mediante lettera raccomandata A.R., entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento. Il termine è rispettato con la data del timbro postale di invio.

Il Consiglio Nazionale, esaminati gli atti, decide sulla proposta di decadenza nella prima riunione utile, sentito il soggetto proponente la decadenza e l'interessato che ne facciano richiesta.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza degli aventi diritto con voto segreto.

La Direzione Nazionale dà comunicazione all'interessato della decisione con lettera raccomandata AR. La decisione ha immediata efficacia esecutiva.

I Consiglieri Nazionali destinatari del provvedimento di decadenza possono proporre ricorso, sempre con lettera raccomandata AR, al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

In attesa della decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri - da adottarsi entro 60 gg. dal ricorso - i Consiglieri restano sospesi dalle loro funzioni.